

Fondazione Sinderesi – Praticare l'etica

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita una Fondazione senza scopo di lucro, denominata

"Fondazione Sinderesi - Praticare l'etica"

La Fondazione è costituita in onore e nella memoria di Madre Teresa Gospar, religiosa, e di Padre Michele Pinto CMF, suo Direttore Spirituale.

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione ha sede legale in Lecco - via don Luigi Monza n. 8.

1.4 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre sedi secondarie e/o operative.

Art. 2 SCOPI

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza e solidarietà sociale, in comunione con il servizio di Monsignor Samuele Sangalli, a favore delle giovani generazioni, partendo da quanti tra essi, per ragioni famigliari, sociali o culturali, si trovano in situazione di maggior bisogno. Essa è infatti frutto dell'esperienza dell'educare a diventare adulti in un contesto sociale, culturale e religioso che, negli ultimi decenni, anche in Italia, è profondamente mutato e richiede percorsi inediti per saper agire con saggezza ed efficacia.

Consapevoli che, come insegna Papa Francesco, non vi sarà giustizia né prosperità finché si acconsentirà alla logica della "cultura dello scarto", che emargina chi è più svantaggiato, la Fondazione indirizza tutte le sue attività, in forma diretta ed indiretta, operando anzitutto nei confronti dei contesti personali e sociali più penalizzati per favorire il loro riscatto civile, culturale e morale.

Pertanto, idealmente sorretta dal cammino spirituale della Comunità Oikia, con sede a Roma e sito internet "www.comunitaoikia.org", che, nell'arco di un decennio, ha accompagnato – con attività diverse – tante persone in un itinerario di introspezione e maturazione personale ispirato alla cosiddetta "Regola d'Oro", per la costruzione di un'umanità di alta qualità morale, la Fondazione intende sviluppare, attraverso un discernimento maturo, principalmente le seguenti attività:

- a) **Servizio verso chi più ha bisogno:** operando per togliere le cause di emarginazione e favorendo il reinserimento nelle normali dinamiche sociali.
- b) **Dialogo interreligioso ed interculturale:** contrastando il pregiudizio e la discriminazione attraverso un'opera di dialogo, mutua conoscenza, e reciproco apprezzamento.
- c) **Cittadinanza attiva:** preparando ed accompagnando, a più livelli, operatori sociali perlopiù provenienti e sicuramente indirizzati alle aree del territorio nazionale ed internazionale ove maggiormente vanno sanati contesti di disgregazione civica e favorita la solidarietà sociale.

In tale opera la Fondazione prende ispirazione dal pensiero sociale cristiano e soprattutto dai principi e dagli orientamenti della Dottrina Sociale della Chiesa, alla luce dei quali si impegna in attività scientifiche di studio e di ricerca, anche ad alto livello, sulle questioni poste dalla società contemporanea. Tali attività, caratterizzate da una decisa sensibilità interdisciplinare, comprendono anche un lavoro di rigorosa analisi teorica che sempre poi includerà la dimensione pratica e responsabile della formazione e della carità.

Attenta alla realtà nella sua complessità, la Fondazione si colloca in costante dialogo con le tradizioni, le culture e le religioni che insieme compongono la preziosa pluralità della società italiana. Opera per sua natura come collegamento tra le istituzioni, la politica, le amministrazioni e il mondo scientifico, culturale, assistenziale e religioso, favorendo il dialogo intergenerazionale ed intragenerazionale.

L'attività della Fondazione, che potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari e personalità di alta qualificazione, si realizza nella promozione e nella realizzazione di:

- a) rapporti e accordi di collaborazione con altre associazioni, istituzioni pubbliche e private;
- b) attività di documentazione, di ricerca, di studio e di orientamento;
- c) scambi di esperienze, manifestazioni, seminari, convegni, dibattiti, incontri, altre forme di comunicazione pubblica, anche di carattere internazionale;
- d) attività formative e iniziative editoriali, con esclusione della edizione di giornali quotidiani;
- e) ogni altra attività utile alla diffusione della dottrina sociale e/o idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- g) collaborazioni con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
- h) attività di formazione e informazione nelle scuole di ogni ordine e grado compreso la formazione del personale docente.

2.2 La Fondazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

3.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

Art. 4 FONDATORE

4.1 È Fondatore Mons. SAMUELE SANGALLI. Il Fondatore, il cui carisma e dedizione stanno all'origine dell'opera, garantisce circa la natura e gli scopi della Fondazione. Egli resta sempre come punto di riferimento ultimo per orientare i discernimenti ed i cammini che saranno progressivamente intrapresi.

Art. 5 SOSTENITORI

5.1 Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al patrimonio e all'attività della Fondazione con apporti finanziari non inferiori ad euro 500,00 (cinquecento) se persone fisiche, ed euro 5.000,00 (cinquemila) se persone giuridiche o altri enti collettivi, ovvero con beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

5.2 Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione:

- deliberare la valutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l'attribuzione della qualifica di Sostenitore;
- tenere ed aggiornare il libro dei Sostenitori.

5.3 Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 6 PARTECIPANTI

6.1 Sono Partecipanti della Fondazione le persone fisiche o giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che condividendo lo scopo della Fondazione mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie risorse economiche alla realizzazione dello scopo.

6.2 Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione:

- stabilire la procedura di ammissione e di dimissione dei Partecipanti al Comitato dei Partecipanti;
- deliberare l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle proposte di adesione dei Partecipanti;
- stabilire la quota annuale di partecipazione;
- tenere ed aggiornare il libro dei Partecipanti.

6.3 In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie risorse economiche al perseguimento delle sue attività.

6.4 Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

6.5 Perdono la qualità di Partecipanti coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Art. 7 PATRIMONIO

7.1 Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato da Mons. Samuele Sangalli.

7.2 Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

7.2.1 eredità, donazioni, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili;

7.2.2 contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche;

7.2.3 contributi versati dai Sostenitori;

7.2.4 erogazioni liberali specifiche e che non danno titolo alla qualifica di Sostenitore.

7.3 Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione e di sostegno alle attività della Fondazione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero, nel rispetto delle norme di legge.

7.4 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato d'Onore;
- il Comitato dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Segretario Accademico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 9 IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente della Fondazione è il Fondatore Mons. Samuele Sangalli che resta in carica sino al giorno della sua morte.

9.2 Dopo la morte del Fondatore Mons. Samuele Sangalli, gli succederà nella presidenza la persona da lui indicata con atto testamentario. In mancanza di indicazione testamentaria o di dichiarazione giudiziale di invalidità della stessa ovvero di mancata accettazione da parte del designato o dei designati in subordine, il Presidente sarà nominato dai membri in carica del Consiglio Direttivo per una durata di 3 anni.

9.3 Il medesimo iter procedimentale di cui al comma 2, dovrà esser rispettato anche per la nomina delle altre persone che, nel tempo, si succederanno nella carica di Presidente della Fondazione.

9.4 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo;
- c) cura l'esecuzione degli atti da questi deliberati e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne approva le eventuali modifiche;
- e) stipula i contratti, compresi quelli di lavoro, e le convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- f) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva;
- g) è presidente di ogni comitato istituito con il presente atto o che sarà costituito successivamente.

9.5 Il Presidente designa il proprio Vice. Questi, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

9.6 La firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione. Il numero dei componenti viene scelto dal Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo è nominato dal Fondatore.

10.3 I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono con l'insediamento dei nuovi Consiglieri e possono essere riconfermati.

10.4 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

10.5 I Consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.

10.6 I Consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai Consiglieri stessi.

10.7 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Art. 11 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:

- a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- b) approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato Scientifico;
- c) deliberare sugli argomenti ed sugli atti che gli vengono sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- d) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo con le relazioni accompagnatorie;
- e) redigere e modificare eventuali regolamenti interni;
- f) deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- g) deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- h) deliberare in merito alle adesioni e alle dimissioni dei Partecipanti alla Fondazione;
- i) proporre le modifiche da apportare allo Statuto;
- j) esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;
- k) istituire nuovi Comitati;
- l) istituire sedi secondarie e/o operative;
- m) proporre in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione.

11.2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se c'è la presenza del Presidente o del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si raduna, presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente, sia in Italia che all'estero, non meno di due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.

11.3 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto anche soggetti esterni su invito del Presidente.

11.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, anche a mezzo fax o posta elettronica, da far pervenire a tutti i Consiglieri a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai Consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio Direttivo cui partecipino tutti i Consiglieri in carica.

11.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.6 Le modifiche statutarie sono comunque proposte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Per le proposte di modifiche statutarie concernenti i meccanismi di nomina del Presidente e dei Consiglieri, la modifica degli scopi istituzionali, la procedura di scioglimento occorre che vi sia il voto favorevole del Presidente in carica della Fondazione.

11.7 Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

11.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Art. 12 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

12.2 I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

12.3 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine della Fondazione;
- c) il sopravvenire di una delle cause di cui al comma 12.1 del presente articolo non rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi.

12.4 L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente.

Art. 13 COMITATO D'ONORE

13.1 Il Comitato di Onore è composto da esponenti di rilievo della società civile, del mondo ecclesiale, dell'ambito delle professioni, dell'impresa, della cultura e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte del Consiglio Direttivo, su proposta motivata da parte del Presidente.

13.2 Quanti compongono il Comitato d'Onore desiderano esprimere il loro sostegno ed appoggio allo scopo e alle attività della Fondazione ed intendono promuovere e garantire il suo buon nome in Italia e nel Mondo.

13.3 L'elenco dei membri del Comitato d'Onore è custodito in un apposito registro della Fondazione.

Art. 14 – II COMITATO DEI PARTECIPANTI

14.1 Il Comitato dei Partecipanti è composto da coloro che, persone fisiche o persone giuridiche, desiderano concorrere, secondo le proprie possibilità alla realizzazione dello scopo della Fondazione.

14.2 Una volta all'anno, entro il 31 luglio, verrà convocato il Comitato dei Partecipanti al quale verrà presentato il bilancio consuntivo della Fondazione e sarà informato della realizzazione dei progetti e delle attività poste in essere.

14.3 L'elenco dei componenti del Comitato dei Partecipanti è custodito in un apposito registro della Fondazione.

Art. 15 - II COMITATO SCIENTIFICO

15.1 Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari e da altri esperti, anche stranieri, individuati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è organo di proposta e consulenza nei confronti del Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, assistito dal Segretario Accademico che lo coadiuva secondo quanto all'art. 18.

Art. 16 - COMITATO ESECUTIVO

16.1 Il Comitato Esecutivo, costituito su proposta del Fondatore e delibera del Consiglio Direttivo, è composto da tre a cinque membri ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da membri designati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

16.2 Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dallo stesso Consiglio Direttivo.

16.3 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta almeno tre membri con comunicazione contenente le indicazioni delle materie da trattare. L'avviso di convocazione

contenente l'indicazione delle materie da trattare, è recapitato ai componenti mediante telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

16.4 Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato stesso.

16.5 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - SEGRETARIO GENERALE

17.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Può essere una persona esterna al Consiglio Direttivo.

17.2 Il Segretario Generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati. Partecipa inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, è responsabile del regolare andamento della gestione.

Art. 18 II SEGRETARIO ACCADEMICO

18.1 Il Segretario Accademico, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Può essere una persona esterna al Consiglio Direttivo.

18.2 Il Segretario Accademico coadiuva il Presidente in particolare:

- a) assistendolo nella direzione del Comitato Scientifico e facendone le veci se appositamente delegato;
- b) rappresentando la Fondazione, su delega del Presidente, e il Comitato Scientifico nei rapporti con Istituzioni Accademiche e Culturali;
- c) coordinando ogni attività editoriale della Fondazione.

Art. 19 COLLEGIO DEI REVISORI

19.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili e due supplenti nominati in prima istanza dal Fondatore e successivamente dal Consiglio Direttivo.

19.2 Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

19.3 I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.

19.4 In caso di dimissioni o decadenza i Revisori effettivi cessati vengono sostituiti dai supplenti e, in caso di mancanza di supplenti, nominati dalle persone indicate dai titolari del potere di nomina. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

19.5 Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.

19.6 I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 LIBRI VERBALI

20.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato Esecutivo e dal Segretario Generale.

20.2 I verbali del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Scientifico devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 21 BILANCIO

21.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il Comitato Esecutivo dovrà approntare la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro il 30 novembre il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

21.3 Il Comitato Esecutivo dovrà approntare la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, entro il 31 marzo di ogni anno, entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 AVANZI DI GESTIONE

22.1 Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

22.2 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre opere sociali, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo.

Art. 23 SCIOLGIMENTO

23.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, nella memoria e in onore di Madre Teresa Gospar e di Padre Michele Pinto, ad altre organizzazioni senza scopo di lucro aventi gli stessi scopi sociali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

23.2 Le modalità della devoluzione sono disciplinate dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell'organismo di controllo (Collegio dei Revisori).

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

24.1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Registrato a Monza il 10/10/2017 al n. 27288 Serie 1T